



MONTEROTONDO
GRUPPO
CONSILIARE

Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale

COMUNE DI MONTEROTONDO



--1-2016-09-23-0037594

Data **23/09/2016** Ora **09.13**

Al Consiglio Comunale

Monterotondo, li 16/09/2016

MOZIONE

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE SORGENTI ELETTROMAGNETICHE (RISE). REALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE, DEL CATASTO E DEL MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE EFFETTIVAMENTE ATTIVATE (POTENZA, CANALI E TILT)"

Premesso che

- con la Legge n. 36 del 22.02.2001 "**Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**" sono stati dettati i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare **la tutela della salute** dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti **dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici** ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione;

b) **promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti** a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea;

c) **assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio** e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento dagli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici fuori dai limiti previsti dalla normativa;

- che **l'art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22.02.2001** prevede che i **Comuni** possano **adottare**, nell'ambito della loro potestà regolamentare, un **regolamento** per assicurare il corretto inserimento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile;
- in attuazione dell'art. 4 comma 2, lettera a), lo Stato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.07.2003, ha fissato **i limiti di esposizione**, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- con il Decreto Legislativo n. 259 del 01.08.2003, "**Codice delle comunicazioni elettroniche**" così come modificato dalla Legge n. 73 del 22.05.2010 e dalla Legge n. 164 del 11.11.2014, è stato definito l'intero quadro normativo in merito a reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato;

RITENUTO CHE

- il posizionamento dei **ripetitori di telefonia mobile in aree residenziali è causa di proteste**, timori e manifestazioni ostili dei residenti che temono i potenziali riflessi sulla salute, e dunque sarebbe auspicabile scegliere preventivamente la localizzazione mediante un Piano che determini e valuti le aree dove in futuro sarà possibile installare le SRB (stazioni radio base) tenendo conto del principio di minimizzazione del rischio;
- la legge 36/2001 consente ai Comuni di decidere se governare ed amministrare le installazioni con la stesura di un **Piano per la Telefonia Mobile** tecnicamente valido e che nella localizzazione degli impianti per la telefonia mobile tenga conto degli ambiti territoriali, quali siti sensibili (quali ad es. aree sanitarie, sportive, scolastiche, assistenziali);
- la redazione del suddetto Piano consentirebbe un rapporto diretto tra Amministrazione e operatori telefonici per un **posizionamento** delle antenne **più mirato e funzionale** alle suesposte esigenze;
- ogni altra forma, **quali Regolamenti o piani di carattere puramente urbanistico**, come dimostrato da recente giurisprudenza, non ha alcuna consistenza tecnica e rischia l'invalidazione in caso di ricorso in sede amministrativa (Consiglio di Stato n. 3575 del 3 luglio 2013; Consiglio di Stato n. 2945 del 30 maggio 2013; Consiglio di Stato n. 1873 del 4 aprile 2013; Consiglio di Stato n. 690 del 5 febbraio 2013, ...);

CONSIDERATO CHE

- senza tale regolamento **chi volesse installare antenne**, in base a quanto stabilito dal "Codice delle comunicazioni elettroniche: D. Lgs. 01.08.2003 n.259", può farlo con una semplice comunicazione di **DIA e il Comune non può eccepire nulla**, essendo le antenne dislocabili sul territorio con il "solo" rispetto delle norme sulla pianificazione urbanistica (ex Art. 86 c.2);
- il **RISE** permette invece al Comune l'esercizio del potere di pianificazione urbanistica del proprio territorio, **regolamentando la localizzazione delle sorgenti elettromagnetiche** in determinati ambiti, sempre che sia in tal modo assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio;
- Il nostro comune ad oggi, **è provvisto di un regolamento poco strutturato e non aggiornato** che regoli l'insediamento delle stazioni radio base per la telefonia mobile che costituiscono importanti sorgenti di radiazioni elettromagnetiche;
- Non si è dotati di una **mappa tecnica che individui la dislocazione** e qualifichi la tipologia delle sorgenti già installate benché sul nostro territorio siano state già installati n. 37 dispositivi;
- Il Tar di Bolzano in una recentissima sentenza pubblicata il 13 settembre 2016 riconferma il **potere dei Comuni di pianificare le installazioni della telefonia mobile attraverso una istruttoria tecnica che si rivela valida sotto tutti i profili, tecnico e procedurale** La sentenza contiene anche **alcuni elementi di novità** rispetto al quadro giurisprudenziale attuale, sottolineando aspetti particolari che non avevano finora trovato riscontro in precedenti sentenze. Nel dettaglio evidenzia che :
 1. La **pianificazione** che porta all'individuazione di siti alternativi rispetto ad eventuali siti proposti, **sostanzandone le motivazioni, può condurre all'eventuale diniego.**
 2. L'**aggiornamento annuale del Piano**, lo rende uno strumento flessibile nel tempo. Se si tiene conto delle richieste di nuove installazioni e riconfigurazioni inoltrate da parte dei gestori delle reti, nel rispetto dei criteri di localizzazione dettati dal Regolamento, ma non escludendo quelle soluzioni necessarie a garantire la copertura, questo rende la pianificazione un processo partecipato, che **non "impone divieti di localizzazione generalizzati su intere aree del territorio."**
 3. Il Comune può diniegare la richiesta di installazione dell'impianto nel sito richiesto dal gestore, nonostante quest'ultimo abbia ottenuto un parere positivo rilasciato dall'Agenzia Provinciale dell'Ambiente. Emerge quindi che il **parere positivo delle ARPA**, non tenendo conto delle facoltà di pianificazione dei Comuni, non può essere ritenuto dirimente rispetto alle valutazioni localizzative del Comune.

Pertanto:

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta

Ad attivarsi per l'approvazione di un Regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, che pianifichi le aree del territorio comunale idonee ad ospitare future antenne di telefonia mobile e similari, che, tenuto conto di tutti gli aspetti legislativi e giurisprudenziali in materia, persegua tali obiettivi:

- 1) **Individuare la miglior localizzazione possibile degli impianti**, al fine di minimizzare i livelli di emissioni elettromagnetiche, in applicazione del principio di precauzione e prevenzione di derivazione comunitaria, con particolare riferimento alle aree sensibili (scuole asili parchi) e assicurando agli utenti della telefonia la miglior copertura del servizio;
- 2) **Minimizzare l'impatto**, anche visivo, degli impianti per telefonia mobile, relativamente al territorio, al paesaggio e al patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio;
- 3) Garantire una **razionale distribuzione degli impianti** di telecomunicazione per telefonia mobile anche attraverso iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione presentate dai diversi gestori;
- 4) Assicurare **preferenza a siti comunali o di proprietà pubblica**, ove esistenti e disponibili, per la realizzazione delle installazioni, privilegiando comunque (anche al di fuori di aree pubbliche) soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.
- 5) Esercitare **azioni di controllo e vigilanza sanitaria** e ambientale secondo quanto disposto dalla L. 36/2001;
- 6) Destinare le **risultanti risorse economiche ad interventi di censimento degli impianti esistenti**, di monitoraggio di campo elettromagnetico e qualora fosse necessario a risanamento ambientale ed al continuo aggiornamento del piano.

Monterotondo 16/09/2016

Con osservanza

Gruppo Consiliare Monterotondo 5 Stelle

Consigliera Teresa Vizzuso

